



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Genova, 19/9/2012

Prot. PG/2012/132350

Risp. nota prot. 96338 del 27/07/2012

Oggetto:

Parere della Provincia di Genova sul Progetto Preliminare per il Piano Urbanistico Comunale di Genova, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997 e s.m.i.
D.C.S. n. 128 del 27 luglio 2012 – prot. n. 96244/2012.

Al Comune di Genova
Settore Urban Lab e Attuazione
Progetti di area portuale
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Anna Jole Corsi
Via Calata De Mari
16126 Genova (GE)

Alla Provincia di Genova
Direzione Pianificazione Generale
e di Bacino
Servizio Pianificazione Generale
L-go Cattanei, 3
16147 Genova (GE)

e p.c.

Al Vice Presidente
Sede

Al Commissario Straordinario
per la provvisoria gestione
della Provincia di Genova
Sede

Con riferimento alla nota a margine richiamata, con la quale la Provincia di Genova ha inviato la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012 recante il parere nei confronti del progetto preliminare del P.U.C. di codesto Comune, ed esaminato il contenuto dello stesso parere e le condizioni alle quali si subordina l'assenso alla formazione del Progetto definitivo del PUC nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25 luglio 2012 allegato quale parte integrante della sopra richiamata Deliberazione, si rappresenta quanto segue in vista della redazione del Progetto definitivo del P.U.C. da parte del Comune di Genova e, successivamente, dell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo della legittimità dello stesso progetto definitivo, ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. 36/1997, da parte della Provincia di Genova.

- 1) Il parere della Provincia nei confronti del progetto preliminare del PUC, deve essere espresso con riferimento a quanto disposto all'art. 39, comma 2, della L.R. 36/1997; ogni ulteriore rilievo che non sia riconducibile a detta disposizione, segnatamente alla conformità o compatibilità del progetto di PUC al vigente PTC provinciale ed agli altri atti di programmazione operanti e di competenza della Provincia da un lato, ed alla validità della descrizione fondativa, alla coerenza degli obiettivi e della struttura del progetto stesso dall'altro, non può assumere carattere vincolante e, tanto meno, costituire motivo per la formulazione di rilievi di legittimità da parte della Provincia stessa in sede di verifica del Progetto definitivo del PUC ove si eccipisca la mancata osservanza dei rilievi come sopra espressi;
- 2) In questo senso non è riconducibile a quanto come sopra, il richiamo alla "città metropolitana" cui il progetto definitivo del PUC dovrebbe orientarsi, in quanto:
 - a) il progetto preliminare del P.U.C. è stato adottato dal Comune prima delle sopravvenute disposizioni nazionali a carattere generale e non ancora costitutive dell'Ente territoriale, non avendo tra l'altro l'attuale

Amministrazione Provinciale di Genova alcun titolo ad esprimersi al riguardo non essendo rappresentativa di tale nuovo Ente; -

b) perché comunque il Comune di Genova non potrebbe, a sua volta, attribuire al progetto definitivo del PUC alcuna valenza territorialmente diversa da quella che, allo stato della vigente legislazione in materia sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello urbanistico, può essere attribuita al PUC ai sensi dell'art. 24 e seguenti della L.R. 36/1997.

- 3) Analogamente sono svianti per il Comune e non pertinenti al parere di competenza della Provincia, i riferimenti più volte espressi, al progetto del nuovo PTCP 2020 di cui alla D.C.P. n. 7/2012, in quanto con la stessa deliberazione non è stata disposta l'adozione di tale piano che è pertanto improduttivo di alcun effetto che possa comportare per il Comune di Genova l'obbligo di conformarsi alle sue indicazioni e, pertanto, non è neppure corretto che l'Amministrazione Provinciale di Genova, omettendo le dovute precisazioni al riguardo, lo inserisca in atti che, per loro natura, contengono le indicazioni che vincolano, nei limiti indicati dal richiamato art. 39 della L.R. 36/1997, le successive determinazioni della Civica Amministrazione, generando così soltanto inutile e fuorviante confusione nel procedimento amministrativo.
- 4) Altrettanto dicasi con riferimento al richiamo a disposizioni di legge regionale che non sono pertinenti al procedimento di formazione del Piano e non comportano obblighi in tale senso a carico del Comune, specie laddove tali disposizioni sono riferite a "indirizzi provinciali" privi di efficacia tanto più se gli stessi sono stati espressi nel richiamato progetto di nuovo PTCP di cui alla DCP n. 7/2012, del quale non si dichiara neppure l'inefficacia e la non applicabilità ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997.
- 5) Ancora più rilevanti perché prive di fondamento e, soprattutto espresse nel presupposto dell'attesa di "disposizioni regionali specifiche in materia" sono le considerazioni espresse con riferimento ad argomenti sui quali, appunto, non sono operanti discipline regionali che comportino l'adeguamento del progetto definitivo del PUC e delle quali l'Amministrazione provinciale, nella formulazione del proprio parere ai sensi dell'art. 39 della L.R. 36/1997, non avrebbe, comunque, titolo ad esprimersi; ciò vale, nel dettaglio, con riferimento anche alla assimilazione alle categorie degli standard urbanistici ed alla relativa scomputabilità dagli oneri di urbanizzazione, di prestazioni di servizio la cui valutazione non compete all'Amministrazione provinciale, allo stato della vigente disciplina di cui alla L.R. 25/1995 e s.m.;
- 6) Non appartengono, poi, alle competenze della Provincia, le verifiche in merito alla compatibilità/conformità del progetto di PUC ai Piani territoriali regionali, la cui valutazione è, invece, di competenza della Regione al fine della formulazione del proprio parere, con conseguente inutile e dannosa sovrapposizione delle attività istruttorie provinciali che, in quanto dirette alla Civica Amministrazione, costituiscono evidente fonte di disagio per l'assunzione delle conseguenti determinazioni che devono essere assunte per la formazione del progetto definitivo del PUC;
- 7) Le valutazioni di merito come sopra espresse nel parere provinciale sul progetto preliminare del PUC in quanto non riconducibili ai profili di competenza della Provincia, segnatamente laddove si conclude affermando che "Il progetto definitivo del PUC così rimodulato dovrà darsi carico di meglio esprimere un progetto complessivo di città, aperta verso le relazioni esterne ed interne, sostenibile sotto i profili ambientale ed energetico, accessibile e facilmente percorribile, solidale ed inclusiva.....e tenendo conto della prevista creazione della "città metropolitana"....", non possono dunque costituire né elemento vincolante per il Comune in sede di redazione del progetto definitivo del PUC né, tanto meno, presupposto rispetto al quale la Provincia, allo stato della vigente legislazione in materia, possa formulare rilievi di legittimità nei confronti dello stesso progetto definitivo eccependo il mancato adeguamento del piano al parere come sopra espresso dalla stessa Amministrazione provinciale.

Quanto sopra complessivamente esposto vale anche nei confronti di altri progetti preliminari e definitivi di P.U.C. sui quali l'Amministrazione Provinciale di Genova debba esprimere il proprio parere ed esercitare il successivo controllo di legittimità, ai sensi degli art. 39 e 40 della L.R. 36/1997 e s.m.i.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)